

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 78/2024

della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Affidamento incarico Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento per predisposizione atti, rappresentanza e difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia relativamente al ricorso proposto dai signori Abram Anita, Abram Giuseppe e Paltrinieri Patrizia avanti al TRGA di Trento, avente ad oggetto risarcimento danni mancato c.d. bonus 110%.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di novembre alle ore 20:40 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è tenuta presso gli uffici della sede del Comune di Cavareno, la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (con le modalità della videoconferenza).

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	Giust.	Ing.
FATTOR Luca Sindaco di Romeno - Presidente		
FASANELLI Massimo Commissario di Ronzone	X	
ZINI Luca Sindaco di Cavareno		

Assiste in sede il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 78 dd. 28.11.2024

OGGETTO: Affidamento incarico Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento per predisposizione atti, rappresentanza e difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia relativamente al ricorso proposto dai signori Abram Anita, Abram Giuseppe e Paltrinieri Patrizia avanti al TRGA di Trento, avente ad oggetto risarcimento danni mancato c.d. bonus 110%.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che in data 10.09.2024 è pervenuto al protocollo UCAA sub. n. 1840, ricorso di data 09.09.2024 presentato al T.R.G.A. di Trento da parte dei signori Abram Anita, Abram Giuseppe e Paltrinieri Patrizia difesi dall'avv. Massimiliano Debiassi contro il Comune di Ronzone e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia, per risarcimento danni mancato c.d. bonus 110%.

Esaminato attentamente il contenuto del citato ricorso, si ritiene necessario costituirsi in giudizio contro l'accoglimento del predetto ricorso, a tutela dei legittimi interessi.

Ritenuto opportuno che l'Unione si costituisca in giudizio per opporsi alla citazione sopra richiamata, a tutela e difesa delle proprie ragioni, sentita nel merito anche la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Accertato che all'incarico di rappresentanza e difesa legale dell'ente nella causa in oggetto non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'Ente personale assunto con la qualifica professionale di avvocato e che pertanto si rende necessario affidare la difesa legale del Comune ad un soggetto esterno all'Amministrazione dotato della necessaria preparazione;

All'uopo l'amministrazione dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia, con propria nota prot. n. 2475 del 22.11.2024, ha richiesto in via preliminare la disponibilità all'Avvocatura dello Stato ad assistere l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia nel procedimento;

Atteso che con nota dd. 22.11.2024, acquisita al protocollo ucaa il 25.11.2024 sub. n. 2482 è stata comunicata la disponibilità da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento all'assunzione del patrocinio nella causa di cui al presente provvedimento;

Sentita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, non devono essere previste spese da parte del Comune;

Visto l'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento della difesa e rappresentanza dell'ente nel procedimento in oggetto, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori;

Ritenuto di autorizzare il Presidente pro tempore o, in sua assenza o impedimento, il vice Presidente, a costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Trento in Largo Porta Nuova n. 9.

Ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio;

Rilevato pertanto che il conseguente contratto:

- si perfeziona ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116;
- ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale nonché l'assistenza tecnico-giuridica nel ricorso in oggetto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento;
- è finalizzato a tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale nella vertenza in esame;

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Responsabile del Servizio Segreteria, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

Ricordato che a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco";

Vista la conseguente convenzione n. 47 di rep. dd. 17.09.2019 sottoscritta dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone.

Richiamata la deliberazione n. 1 dd. 21.02.2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026" e la deliberazione n. 2 dd. 21.02.2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2024-2026, Nota integrativa e suoi allegati" del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 12 dd. 29.02.2024 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2024-2026. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2/2024 di nomina dei responsabili dei servizi.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, la rappresentanza e la difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia nella causa in oggetto, con ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, eleggendo domicilio presso la sede della stessa in Trento - Largo Porta Nuova 9;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia in qualità di resistente avverso il ricorso di data 09.09.2024 (prot. N. 1840 dd. 10.09.2024) presentato al T.R.G.A. di Trento da parte dei signori Abram Anita, Abram Giuseppe e Paltrinieri Patrizia difesi dall'avv. Massimiliano Debiasi, contro il Comune di Ronzone e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia per risarcimento danni mancato c.d. bonus 110%;

3. di autorizzare il Presidente pro tempore a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al precedente punto 2 del presente provvedimento in rappresentanza dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
4. di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento della difesa nel procedimento di cui al punto n. 2, conferendo altresì ogni facoltà di proporre domande ed eccezioni, sottoscrivere atti e ricorsi introduttivi, eventuali motivi aggiunti, atti di costituzione e difesa e gli atti tutti di causa, chiamare in causa terzi, svolgere domande nuove e riconvenzionali e resistere ad ogni altra e qualsiasi domanda, anche di terzi, ivi compresi motivi aggiunti e domande cautelari, chiedere ed eseguire procedimenti cautelari, proporre impugnazioni, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, transigere, incassare e quietanzare, nominare sostituti e farsi sostituire e comunque esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, con mandato di operare tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dando fin d'ora per rato quanto fatto;
5. di dare atto che, non devono essere previste spese da parte dell'Unione dei Comuni a favore l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Largo Porta Nuova 9 – Trento, per gli adempimenti conseguenti;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire il perfezionamento della nomina de qua in tempo utile per resistere in giudizio;
8. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
9. di precisare che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi: a) di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Varena a seguito di quanto previsto dall'art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016; b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104; c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.